

STATUTO DEL SANTUARIO

Statuto del Santuario del SS. Salvatore, emanato dall'Arcivescovo Salvatore Nunnari, in data 8 maggio 2003.

1 - Il Santuario del SS. Salvatore in Montella (AV), ente ecclesiastico civilmente riconosciuto in data 22/07/1987 dal Ministero dell'Interno e iscritto presso il Tribunale di Avellino N. 113 del 14/09/1987 (C.F. 82003390646), promuove e dà impulso al culto del SS. Salvatore in conformità alla fede dei padri, in sintonia con lo spirito conciliare del Vaticano II e con le direttive pastorali della Chiesa locale.

2- Il Santuario del SS. Salvatore ha la sua sede giuridica in Montella (AV), in Via SS. Salvatore, presso il medesimo Santuario.

3- Il Rettore è il rappresentante legale ed è il responsabile della conduzione pastorale e amministrativa dello stesso Santuario. Egli è coadiuvato da un Consiglio di Amministrazione composto di 7 (sette) membri, Rettore compreso.

4 - Il Rettore del Santuario di diritto fa parte del Consiglio e ne è il presidente. I membri devono essere cittadini montellesi, cattolici praticanti e di buona reputazione morale.

5 - Il Rettore viene nominato direttamente dal Vescovo, come pure i membri del Consiglio.

6- Il Consiglio dura in carica un quinquennio e i membri possono essere riconfermati solo per altri successivi cinque anni.

7- Il Vescovo, per causa grave e a suo insindacabile giudizio, può esonerare qualsiasi membro del Consiglio Amministrativo dall'ufficio affidatogli e in qualsiasi momento.

Le dimissioni di un membro del Consiglio hanno effetto dal giorno in cui vengono accettate dal Vescovo.

Se un membro viene a mancare durante il quinquennio dalla sua nomina, il Vescovo provvede nel giro di un mese alla sua sostituzione e il nuovo membro decadrà alla fine del quinquennio di vita del Consiglio in carica.

8- Il Consiglio Amministrativo coadiuva il Rettore nell'amministrazione dei beni e del denaro del Santuario, principalmente svolgendo le seguenti attività:

a) coopera perché si provveda alla conservazione, restauro e miglioramento della Chiesa, edifici annessi e al loro arredamento;

b) promuove, attraverso il rappresentante giuridico del Santuario, la tutela dei diritti relativi ai beni del Santuario.

9- Il cassiere sarà persona competente e di fiducia del Rettore, che lo sceglie all'interno del Consiglio stesso. Egli riceverà le offerte e tutte le altre entrate del Santuario, provvedere ad effettuare i pagamenti sempre d'intesa con il Rettore.

10- Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione regolarmente ogni tre mesi e, in seduta straordinaria, tutte le volte che lo ritenga opportuno; uno dei componenti del Consiglio funge da segretario e redige i verbali delle adunanze, che saranno firmati dai consiglieri presenti.

11 - La vita del Consiglio di amministrazione segue il diritto ordinario. Restano ferme le norme canoniche e civili, che regolano gli atti di straordinaria amministrazione, i lavori e gli acquisti; questi devono essere sempre sottoposti al parere del Consiglio per gli Affari Economici dell'Arcidiocesi e, quando si presenta la necessità, alla Commissione Diocesana per l'Arte Sacra.

12 - Ogni anno il Consiglio di Amministrazione prepara il bilancio preventivo da presentare in Curia entro il 31 dicembre e approva il bilancio consuntivo, che verrà trasmesso alla Curia Diocesana entro il 31 marzo.

13- Il Consiglio Amministrativo è coadiuvato da un Comitato tecnico per la gestione delle attività ordinarie (animazione liturgica, accoglienza dei pellegrini, pubbliche relazioni, ecc..) I componenti del Comitato, su proposta del Rettore, vengono nominati dall'Ordinario Diocesano.

14 - Per quanto attiene la vita liturgico-pastorale del Santuario, il Rettore si intenderà sempre con i parroci del luogo in spirito di fraterna e serena collaborazione, senza creare intralcio o disturbo alla vita delle stesse parrocchie.

Perciò, circa la celebrazione dei Sacramenti, stando alle norme liturgiche, ribadiamo che non è consentito il conferimento del Battesimo nel Santuario, mentre riteniamo opportuno che il Sacramento del matrimonio venga celebrato nella comunità di appartenenza.

15 - Per quanto non contemplato nel presente statuto, si farà sempre riferimento al Codice di Diritto Canonico o al Codice Civile.